

Decreto-legge recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di introdurre apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate;

RITENUTA altresì la necessità e urgenza di prevedere misure urgenti volte a rivedere la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, nonché quella sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1 **(Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia)**

1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 affronta alcune criticità derivanti dall'applicazione della disciplina sull'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Infatti, con detta norma è previsto, a legislazione vigente, che l'opzione in oggetto può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) e che, in relazione alle spese agevolate con il c.d. superbonus di cui all'articolo 119 dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Inoltre, va considerato che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis, del citato decreto-legge, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la misura del superbonus diminuirà al 70 per cento.

Ciò premesso, la disposizione in esame prevede che le detrazioni spettanti per tutti gli interventi di cui all'articolo 119 dello stesso decreto-legge, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 121, comma 1, del citato decreto-legge, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente all'importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell'intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023. Non si provvede al recupero anche nel caso in cui, a causa della mancata ultimazione degli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche prescritto dal comma 3 del citato articolo 119.

In ogni caso resta fermo il rispetto di tutti gli altri requisiti che danno diritto alla detrazione, in mancanza dei quali l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante ai sensi dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 2 prevede, a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, l'erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119, comma 8-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-*bis*.1 del medesimo art. 119.

Il secondo periodo dello stesso comma stabilisce che l'erogazione del contributo è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia dell'entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Infine, con il terzo periodo si prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione di cui al comma 1 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi legati al cd. Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato miglioramento di due classi energetiche.

L'intervento in esame, pertanto, non modifica le percentuali e le modalità di fruizione vigenti e costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione.

In linea teorica l'intervento potrebbe comportare un mancato recupero di gettito nei casi in cui i lavori non fossero completati entro i termini previsti e, di conseguenza, non viene raggiunto il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio oggetto di intervento.

In realtà, attualmente nelle previsioni del Bilancio dello Stato non sono ancora ascritti effetti di recupero in merito alle suddette fattispecie e, inoltre, in un'ottica prudenziale, gli oneri derivanti dall'agevolazione in esame considerano sempre la fruizione della misura per intero, ossia ipotizzando che i lavori vengano ultimati.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'intervento in esame non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede, a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, l'erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119, comma 8-*bis*, primo periodo, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo art. 119. Il secondo periodo dello stesso comma stabilisce che l'erogazione del contributo è effettuata, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia dell'entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Infine, con il terzo periodo si prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

In merito, si rappresenta che dello stanziamento iniziale del fondo di cui al citato articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, sono stati utilizzati soltanto euro 3.559.000. Il fondo presenta pertanto una disponibilità di euro 16.441.000.

Articolo 2

(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 è finalizzato a rivisitare la disciplina della deroga al divieto di opzione per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito – di cui all'articolo 121, comma 1,

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

In particolare, tale disposizione, a legislazione vigente, prevede che il blocco delle opzioni previsto dall'articolo 2, comma 1, di detto decreto-legge non operi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore dello decreto-legge n. 11 del 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali.

In base a tale disposizione, la deroga al blocco delle opzioni opera, a legislazione vigente, sia per le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia per quelle relative agli interventi agevolati ai sensi delle altre disposizioni elencate nell'articolo 121, comma 2, dello stesso decreto.

La circostanza che per tali interventi la norma faccia riferimento non alla data dell'istanza inoltrata per l'acquisizione del titolo abilitativo bensì alla data di approvazione, da parte dei comuni, dei piani di recupero o di riqualificazione urbana, ha implicato che per gli immobili compresi in detti piani il blocco delle opzioni, a legislazione vigente, non trovi applicazione.

Con tale norma si limita l'ambito della deroga in questione riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all'utilizzo della deroga stessa. Tali interventi sono individuati come quelli per i quali, in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo.

Il comma 2 prevede che i contribuenti che usufruiscono dei benefici relativi agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle spese per interventi avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, siano tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione di tali lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Le modalità di attuazione di tale misura sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione di cui al comma 1 interviene sulla disciplina della deroga al divieto di opzione per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n.34 del 2020.

In particolare, a legislazione vigente il blocco delle opzioni non opera per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente

alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11/2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali.

La modifica normativa in esame limita tale deroga solo in caso di interventi per i quali, in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

L'intervento di fatto restringe l'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame, non determinando oneri.

La disposizione di cui al comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

(Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.»;

b) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.».

c) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38:

a) dopo le parole «alle spese sostenute» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

3. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

4. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione, al fine di evitare ogni possibilità di comportamenti opportunistici, procede ad una rivisitazione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, con il comma 1 si procede, con una modifica del comma 1 di detto articolo 119-*ter*, a una contrazione dell'ambito oggettivo dell'agevolazione in questione, che viene limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Viene inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all'art. 16-*bis* del Tuir.

Nell'ottica di ridimensionare l'ambito oggettivo dell'agevolazione, viene abrogato il comma 3 dell'articolo 119-*ter* che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

Altresì, con il comma 2 si interviene sull'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, limitando al 31 dicembre 2023 la deroga al blocco dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. sconto in fattura/cessione del credito). Pertanto, fermo rimanendo quanto previsto dal comma 3, a partire dal 1° gennaio 2024 non sarà più ammesso esercitare dette opzioni, salvo che per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a

condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con il comma 3 si salvaguardano i contribuenti in capo ai quali si può ritenere che sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all'applicazione delle norme previgenti nelle materie modificate dal presente articolo, vale a dire nel campo dell'agevolazione di cui all'art. 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023. I relativi interventi sono individuati come quelli per i quali, in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge, si verificano le seguenti circostanze:

- a) risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non sono ancora iniziati, è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Infine, con il comma 4 si prevede che le disposizioni del comma 1 – che restringono l'ambito oggettivo dell'agevolazione – si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione interviene sulla disciplina della detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista dall'art. 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, il beneficio viene circoscritto agli interventi aventi ad oggetto le scale, le rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Viene anche abrogata la disposizione che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

Si dispone, altresì, che a partire dal 1° gennaio 2024, non sarà più ammesso esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura/cessione del credito in relazione a tale detrazione.

Le nuove disposizioni che escludono lo sconto in fattura e la cessione del credito non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute successivamente alla data di cui al precedente periodo, sempre per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, sostenute:

a) da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La disposizione del comma 3 salvaguarda i lavori per i quali, in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario ovvero, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori oppure è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ed è stato versato un acconto sul prezzo.

Le misure di fatto restringono l'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame, non determinando oneri.

Articolo 4 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto entra in vigore il **giorno successivo** a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a